

## GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

### DOMANDA

Io sottoscritto ..... in qualità di legale rappresentante della Associazione di Volontariato ..... con sede in ..... Via ..... n° ..... con la presente, in relazione al "Rende noto" del Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona" del Comune di Monzuno del 08/01/2021

### **CHIEDE**

di potersi convenzionare con il Comune di Monzuno per lo svolgimento di attività e servizi inerenti:

1. Settore Scolastico;
2. Settore Sociale;
3. Settore Culturale-Ricreativo;
4. Settore Gestione del Patrimonio;

così come da schema di convenzione allegata alla presente, per la quale si rende disponibile alla stipula.

### **A TAL FINE DICHIARA DI:**

- essere iscritta all'Albo delle libere forme associative del Comune
- essere iscritta al Registro Provinciale delle Associazioni di Volontariato o al Registro Regionale delle associazioni di Promozione Sociale (allegare atto d'iscrizione se non già in possesso del comune di Monzuno);

**IL SOTTOSCRITTO/A ALLEGA alla presente richiesta, a pena di esclusione, una relazione scritta** (massimo un foglio fronte/retro di dimensione A4 dattiloscritto con carattere Arial, o simile, di dimensione non minore a 10 punti) **specificando:**

**a)** attività di pubblica utilità che si intende svolgere, specificando:

1. modalità di organizzazione
2. modalità di verifica dei servizi/attività svolte
3. rapporti con il comune;

punti 40;

**b)** numero di volontari dell'associazione messi a disposizione per la gestione delle attività  
punti 30;

**c)** eventuali altre associazioni di volontariato coinvolte che partecipano alla realizzazione delle attività proposte; punti 15

**d)** formazione dei volontari: punti 15

IN FEDE

.....

(allegare documento di identità)

# Comune di Monzuno

(Provincia di Bologna)

In esecuzione alla ... n. del 00/00/2021 il giorno .... (..) del mese di o dell'anno duemilaventuno (2021) presso la residenza municipale

**TRA**

**L'AREA "SERVIZI ALLA PERSONA" DEL COMUNE DI MONZUNO** che di seguito sarà chiamata "Comune" - C.F. 00956680375 - con sede in Monzuno - Via Rinascita n° 5 - **rappresentato dalla dott.ssa Monica Graziani** la quale agisce nell'esclusivo interesse di detta Istituzione che in questo atto rappresenta nella sua qualifica di Responsabile di area;

**E**

**L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO .....**

**VISTI:**

o la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) che recita "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

o il Testo Unico sugli Enti Locali (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma) che stabilisce: "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

o La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che promuove il principio di sussidiarietà, che nella sua declinazione verticale articola la suddivisione dei compiti tra i diversi soggetti in modo che ognuno possa svolgere attività corrispondenti alla specifica missione di cui ciascun soggetto è portatore, essendo comunque parte di una rete di servizi nel territorio;

o la Legge 383/2000 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" la quale all'art. 1 recita: "La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale";

o la Legge 383/2000 che stabilisce all'art. 4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali "anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari";

o Il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, "Codice del Terzo Settore", art. 2, che riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" e che "ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per

il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

o il D.L. n. 117 del 03.07.2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34.” ha lo scopo di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;

**PRESO ATTO** che, in base agli art. 55, 56 e 57 del D.L. n. 117 sopracitato le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

#### **PREMESSO CHE**

- 1) L'Associazione è risultata vincitrice del processo selettivo di evidenza pubblica come da determinazione della Responsabile dell'Area “Servizi alla Persona” n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ relativa alla progettazione delle attività di supporto all'Area “Servizi alla Persona” rivolte agli anziani, minori e disabili;
- 2) L'attuazione della Convenzione rientra nei compiti istituzionali e/o statutari dell'Associazione e tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017
- 3) Il comune erogherà un contributo a titolo di rimborso spese per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione, tra cui rientra anche l'attuazione della presente convenzione
- 4) Nell'ambito del rapporto convenzionale il contributo da erogare non corrisponde ad un rapporto reciproco condizionato alla prestazione di un servizio, ma è erogato con specifico riferimento al sostegno alle attività istituzionali e/o statutarie tra cui è ricompresa la realizzazione dei servizi e attività previsti nella presente convenzione
- 5) La natura del contributo economico definito è da considerarsi meramente come una forma di rimborso per le attività svolte e che la rendicontazione finanziaria deve essere prevista in maniera precisa e analitica rispetto alle attività da svolgere e alle voci da rimborsare e che, di conseguenza la definizione delle voci economiche si deve riferire solo alla copertura dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività istituzionali e di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, tra cui rientra l'attuazione della presente convenzione
- 6) L'attività è effettuata dall'Associazione tramite la propria organizzazione con risorse interne ed esterne;
- 7) Le attività di cui alla presente convenzione sono effettuate prevalentemente con prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'organizzazione;
- 8) L'Associazione:
  - a) è un'associazione che opera nel Comune composta da n. \_\_ soci di cui \_\_ operativi e \_\_ sostenitori
  - b) svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 relativamente all'erogazione di azioni di supporto alla popolazione anziana e disabile per la fruizione di servizi socio-sanitari e di promozione del volontariato;
  - c) è O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e persegue fini di solidarietà sociale con esclusione di qualsiasi fine di lucro, anche in forma indiretta;
  - d) è iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato dal \_\_\_\_\_;
  - d) dispone delle risorse umane e delle capacità gestionali per l'organizzazione e la realizzazione dei servizi e attività previste nella presente convenzione;
  - e) è iscritta all'Albo delle Libere forme associative del Comune;

RICHIAMATI la Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - Premesse** Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 - OGGETTO -**

Le attività di cui alla presente convenzione sono effettuate prevalentemente con prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione.

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno degli aderenti all'Associazione in attività integrativa di pubblico interesse nel territorio del Comune come definito nel D.L. 117 del 03.07.2017.

Il Comune volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione la collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività, complementari e non sostitutive dei servizi di competenza del comune di Monzuno:

#### **1. Settore Scolastico:**

- supporto nel servizio di trasporto scolastico
- supporto e assistenza agli alunni diversamente abilitazioni
- progetti scolastici specifici su gruppi di ragazzi di carattere manuale e collegati alla trasmissione della memoria storica delle vicende del territorio

#### **2. Settore Sociale:**

- taxi sociale
- supporto e assistenza alla popolazione anziana e alle persone con disabilità
- supporto alla distribuzione pasti sociali
- gestione raccolta e distribuzione vestiario e utensili vari

#### **3. Settore Culturale-Ricreativo:**

- supporto nelle attività ricreative, culturali e di socializzazione
- vigilanza a mostre
- supporto al servizio bibliotecario

#### **4. Settore Gestione del Patrimonio:**

- piccoli lavori di pubblica utilità
- lavori socialmente utili

#### **ARTICOLO 3 – REFERENTI**

1. Il Comune individua quale referente la Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona"

2. L'Associazione individua come referente \_\_\_\_\_;

Qualsiasi variazione dei referenti dovrà essere comunicata dalle parti.

#### **ARTICOLO 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' -**

....

#### **ARTICOLO 5- OBBLIGHI PER L'ASSOCIAZIONE – ASSICURAZIONI -**

1. L'associazione garantisce che i volontari e tutto il suo personale dipendente inserito nelle attività e servizi previsti nella presente convenzione, siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.18

del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il costo della suddetta polizza sarà rimborsato dall'Unione per la parte relativa alle prestazioni insite nella presente convenzione come previsto dal successivo art 6.

2. Tale assicurazione dovrà essere garantita sia ai volontari occasionali che non occasionali.

## **ART. 6 – CONTRIBUTO E SPESE AMMESSE AL RIMBORSO**

1 - L'Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara che:

- a. Il contributo erogato dal Comune è finalizzato a sostenere le attività istituzionali dell'Associazione stessa;
- b. Tale contributo, quale rimborso spese, non rientra né tra le attività commerciali e/o prestazioni di servizi di cui agli articoli n. 3 e n. 4 del DPR 633/1972;
- c. Il rimborso è comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari e degli altri oneri sostenuti dall'Associazione;
- d. Il rimborso per l'attività svolta:
  - non è soggetto ad IVA in quanto, ai sensi dell'articolo 8 c.2 della legge 266/1991, trattasi di operazioni effettuate da Associazione costituita per fini di solidarietà;
  - in quanto, ai sensi del D.Lgs 117/2017, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 e convenzionata con l'amministrazione pubblica, si considera di natura non commerciale quando svolta a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
  - non ha scopi commerciali e partita IVA e dichiara di volersi avvalere delle predette agevolazioni.
  - qualunque variazione relativa ai contenuti della precedenti dichiarazioni sarà comunicata dall'Associazione all'A.C. che assumerà le eventuali determinazioni conseguenti.

2 - Il Comune si impegna a riconoscere all'Associazione un contributo annuo massimo di **€ 16.000,00** per il perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie dell'Associazione unitamente alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

Tale contributo coprirà i costi effettivamente sostenuti dall'Associazione per lo svolgimento dei servizi e delle attività previste nella presente convenzione con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:

a. Spese per le coperture assicurative:

- assicurazione contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione prima dell'inizio dell'attività consegnerà al A.C. copia della polizza assicurativa;
- assicurazione auto e Kasko. L'assicurazione Kasko riguarda anche la copertura delle auto dei volontari, qualora si rendesse necessario il loro utilizzo. L'Associazione prima dell'inizio dell'attività consegnerà al A.C. copia della polizza assicurativa.

b. Spese per la manutenzione dei mezzi utilizzati;

c. Spese per carburanti sulla base delle fatture regolarmente emesse dai fornitori, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);

d. Rimborsi spese ai volontari calcolati sulla base dei km effettivamente percorsi coi propri mezzi o sulla base del costo dei biglietti dei mezzi pubblici. Nel caso di rimborsi chilometrici ai volontari che impiegano i propri mezzi, verranno utilizzate le tabelle ACI;

e. Costo dei biglietti qualora venissero utilizzati i mezzi pubblici;

- f. Spese generali di amministrazione;
- g. Spese del personale regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge;
- h. Spese per la formazione del personale volontario e non;
- i. Spese per la promozione della vita associativa, in misura non superiore al 10% del valore del contributo massimo sopraindicato di euro 16.000,00;
- l. Spese telefoniche.

**3.** In generale tutte le spese dovranno essere debitamente documentate e corredate dalle fatture e/o ricevute fiscali. Possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, spese non documentabili purché non superino l'importo annuo di € 1.600,00;

**4.** L'importo annuo massimo del contributo di cui al precedente comma 1 non può essere superato. Deroghe al tetto di € 16.000,00 saranno possibili solo:

- a. Previa autorizzazione formale da parte del Comune;
- b. Per far fronte a spese eccezionali straordinarie preventivamente autorizzate dal Comune
- c. Assunzione del relativo impegno di spesa;

**5.** Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate all'Area Servizi alla Persona mediante le "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese di cui al presente articolo, dovranno essere presentati, con cadenza trimestrale, all'Area Servizi alla Persona del Comune e firmati dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE –**

Il Comune provvederà a rimborsare le spese di cui all'art. 6 entro 30 giorni dalla presentazione della nota trimestrale e comunque non oltre 90 giorni dalla presentazione della stessa.

Il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione; che è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

Il Comune concede all'Associazione l'utilizzo gratuito:

- 1) dell'ufficio sito in Piazza della Libertà n. 8 di fianco all'entrata dell'U.R.P. Comunale. Tale locale deve essere utilizzato dall'Associazione per incontri e socializzazione dei volontari nonché per l'organizzazione delle proprie attività; l'ufficio viene concesso nella sola giornata del mercoledì mattina e, su richiesta, in altre giornate della settimana compatibilmente con le attività istituzionali del comune;
- 2) l'utilizzo di un magazzino comunale per poter svolgere la raccolta e distribuzione di vestiario e piccoli utensili a favore di persone indigenti e in difficoltà socio/economiche; il magazzino viene concesso tutti i giorni della settimana.
- 3) un automezzo comunale idoneo al trasporto di persone anche disabili (FIAT Doblò per trasporto disabili);

L'Associazione è tenuta a:

- utilizzare in maniera corretta i locali e le attrezzature sopraindicati;
- garantire l'apertura e la chiusura dei locali;

- esonerare Il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'utilizzo dei locali e dell'automezzo da parte dell'associazione come previsto nel precedente art. 5.

L'Associazione non può concedere a terzi l'utilizzo di detti locali e dell'automezzo comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle norme di utilizzo dei locali e dell'automezzo e pertanto la persona preposta a tale compito avrà libero accesso agli immobili e all'automezzo in ogni orario e giornata.

## **ARTICOLO 8 – RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE - .....**

### **ART. 9 - TRATTAMENTO DATI**

1. Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), l'associazione è individuata quale incaricata del trattamento dei dati personali, di cui è Titolare il Comune nella persona del Sindaco e del Responsabile dell' Area "Servizi alla Persona", nell'ambito del quale i dati sono trattati.

2. Nel trattamento dei dati l'associazione deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti in materia. L'accesso è autorizzato ai dati personali e sensibili la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.

3. L'associazione deve attenersi a quanto disposto dal Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) relativamente al trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare il Comune nella persona del Sindaco e la Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona".

4. L'Associazione tratterà i dati contenuti nel presente documento esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

### **ARTICOLO 10 – DURATA DELLA CONVENZIONE -**

La presente convenzione ha validità di cinque anni, con decorrenza dall' 01.02.2021 al 31.12.2025. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

Il comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno trenta giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

### **ARTICOLO 11 – REGISTRAZIONE -**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi dell'art.82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 comma 1° della Legge 266/91.

### **ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE -**

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Bologna.-

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.